



SUA Nardò

Stazione Unica Appaltante
dei Comuni di Nardò e Ugento



sede legale: Comune di Nardò, P.zza Cesare Battisti, 7 - 73048 - Nardò

Bando di Gara

per il conferimento dell'incarico professionale di

"DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE "

relativamente all'appalto di

VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO

Incarico superiore a € 100.000,00

(art. 157 co. 2 e Art. 36 Decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50)

DISCIPLINARE DI GARA

CUP: F97B15000250008

CIG: 7117870C21

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Affidamento dell'incarico professionale per la "DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" relativamente all'appalto di "VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO" a mezzo procedura aperta, (ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 (ex art. 82 del D.Lgs. 163/2006)

Il presente documento contiene le norme di gara ed è parte integrante del bando.

La procedura di cui all'oggetto avrà inizio il giorno e la data indicate nel bando di gara; la prima seduta di gara è aperta al pubblico.

Le operazioni di ammissibilità alla procedura saranno espletate da un'apposita commissione nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016 dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le operazioni di valutazione dell'offerta tecnica saranno espletate dalla Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate.

L'apertura delle buste contenenti l'offerta economica e l'aggiudicazione provvisoria avverrà in seduta pubblica, aperta ai concorrenti ammessi.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.

L'oggetto dell'appalto è l'affidamento dell'incarico professionale del servizio di "DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" relativamente all'appalto di "VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO".

L'ammontare complessivo presunto del servizio oggetto della gara a base d'asta è di € 176.715,62 x 2 (centosettantaseimilasettecentoquindici/62) comprensive del rimborso spese e CNP, oltre I.V.A. di cui:

- € 79.202,50 (euro settantanovemiladuecentodue/50) per la direzione lavori e misure e contabilità;
- € 54.174,40 (euro cinquantaquattromilacentosettantaquattro/40) per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- € 21.669,36 (euro ventunomilaseicentosessantanove/36) per l'attività di Direttore Operativo;
- € 21.669,36 (euro ventunomilaseicentosessantanove/36) per l'attività di Direttore Operativo.

ART. 2. - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE (46, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50)

Sono ammessi a partecipare tutti gli ingegneri e gli architetti e tecnici abilitati e iscritti ai relativi albi professionali, nei limiti delle rispettive competenze.

È facoltà del concorrente (singolo o associato) di partecipare alla stessa in forma singola o congiuntamente ad altri soggetti – nelle forme di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice dei Contratti".

In tal caso corre l'obbligo, in sede di offerta, di specificare le generalità – nome, cognome, qualifica professionale, ecc. - dei professionisti che sottoscriveranno il contratto disciplinare di incarico.

Qualora il soggetto partecipante alla presente procedura aperta intenda costituire, ovvero abbia già costituito, un Raggruppamenti Temporaneo di Professionisti (R.T.P.), ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice dei Contratti" si applicano le seguenti disposizioni:

- A. il raggruppamento si dovrà uniformare alla disciplina di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice dei Contratti", in quanto compatibile, ed in particolare:
- dovrà essere indicato, a pena di esclusione, il capogruppo mandatario a cui sarà conferito (ovvero è stato conferito, nel caso di R.T.P. già costituito) il mandato collettivo speciale con rappresentanza nei confronti della stazione appaltante;
 - dovrà essere indicata la quota dei servizi che verrà effettuata da ognuno dei soggetti professionisti costituenti il R.T.P. ed il nome della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
 - dovrà essere indicato a pena di esclusione il professionista al quale sarà affidato lo svolgimento delle funzioni di COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.
 - qualora il Raggruppamento non sia ancora costituito: l'offerta tecnica, contenuta nella busta "B", e l'offerta economica, contenuta nella busta "C", dovranno essere sottoscritte, con le modalità di seguito indicate, da ogni singolo componente del costituendo R.T.P. (il libero professionista nel caso di studio professionale singolo, legale rappresentante in tutti gli altri casi); nel caso di R.T.P. costituito, le suddette offerte potranno essere sottoscritte dal solo soggetto capogruppo mandatario;
- B. è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento temporaneo, ancora da costituire, rispetto all'impegno dichiarato in sede di presentazione dell'offerta: qualsiasi modificazione del raggruppamento aggiudicatario comporterà la decadenza dall'aggiudicazione.



Le Società di Ingegneria di cui all'art. 46, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice dei Contratti" (ex art. 90, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006) dovranno essere dotate di almeno un direttore tecnico, del quale dovrà essere indicato il nominativo, in possesso dei requisiti di cui all'art. 254 del D.P.R. n. 207/2010.

Alla procedura ristretta in oggetto non possono partecipare coloro che sono inibiti, per legge o per provvedimento disciplinare, all'esercizio della professione.

È fatto divieto, pena l'esclusione, ai soggetti di partecipare in più di un'associazione temporanea, di partecipare singolarmente e quali componenti di un'associazione temporanea, ovvero di partecipare singolarmente qualora partecipi anche una società di professionisti della quale lo stesso professionista è amministratore, socio, dipendente, consulente o collaboratore. Nel caso di violazione del divieto si procederà all'esclusione di tutte le offerte in cui risulta presente lo stesso soggetto professionista.

I concorrenti riuniti dovranno **specificare nell'offerta le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento**, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs 50/16. In particolare, **dovrà essere precisata la tipologia e la quota di attività che sarà assegnata a ciascun componente**, in caso di aggiudicazione.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi dell'art. 147 del D.P.R. 207/10 e dell'art. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/10, i raggruppamenti temporanei di professionisti hanno l'obbligo di prevedere la presenza di almeno un giovane professionista abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione per l'espletamento della prestazione professionale oggetto di affidamento.

Ai sensi dell'art. 24 comma 5, del D.Lgs. n. 50/16, si precisa che, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto concorrente all'affidamento del presente incarico, dovranno essere nominativamente indicati, in sede di presentazione dell'offerta, i professionisti personalmente responsabili che provvederanno all'espletamento dei servizi in affidamento, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e della tipologia prestazionale di attività che sarà da ciascuno espletata in caso di aggiudicazione.

Dovrà essere indicata nell'offerta, inoltre, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'offerente può avvalersi dei requisiti posseduti da altro operatore economico (denominato operatore economico "ausiliario") per i requisiti di cui al successivo art. 4, come previsti dall'articolo 89 del D.Lgs. 50/2016.-

ART. 3. DIVIETI DI PARTECIPAZIONE.

Alla presente gara sono applicabili i seguenti divieti di partecipazione, scaturenti dalle disposizioni normative di seguito riportate:

- concorrenti che partecipino in più di un raggruppamento temporaneo, ovvero che partecipino singolarmente in un raggruppamento temporaneo. Il medesimo divieto sussiste per il libero professionista qualora partecipi, sotto qualsiasi forma, una società di professionisti o una società di ingegneria delle quali il professionista sia amministratore, socio, dipendente o collaboratore coordinato e continuativo. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti coinvolti (art. 48 Dlgs 50/2016);
- concorrenti che si trovino fra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile: controllanti e controllate, oppure controllate con unicità di soggetto controllante; in tal caso si procederà all'esclusione dalla procedura di tutte i concorrenti che si trovino in dette condizioni, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/16);
- concorrenti le cui offerte siano imputabili, sulla base di elementi univoci, ad unico centro decisionale: ad esempio, società che abbiano identità totale o parziale dei soggetti con poteri di legale rappresentanza. In ogni caso è riservato alla commissione di gara il potere di valutare



forme atipiche di collegamento e di procedere all'esclusione dalla gara qualora le offerte siano riconducibili ad un unico centro decisionale, ritenendosi violati i principi di segretezza delle offerte e di tutela della concorrenza: in presenza di tali compartecipazioni si procederà all'esclusione dalla gara di tutte i concorrenti che versino in dette situazioni (art. 80, del D.Lgs. n. 50/16);

ART. 4. - REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA


Possono presentare offerta alla presente procedura aperta i soggetti ricadenti nelle forme previste dall'art. 46, comma 1, di cui alle lettere da a) ad f) (ex art. 90 - comma 1 - lettere d), e), f), f-bis), g) ed h) – del D.Lgs. n. 163/2006) che, al momento della presentazione dell'offerta, risultino in possesso dei seguenti requisiti:

- 1 - che non si trovino in uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- 2 - iscrizione al competente Ordine professionale del/i professionista/i;
- 3 - In possesso dei seguenti requisiti:
 - a) **requisiti economico-finanziari:** ai sensi e nelle forme previste dal d.p.r. 445/2000 i concorrenti dovranno dichiarare di avere:
 - i. Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara (€ 176.715,62 x 2 = € 353.431,24)
 - ii. Avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del presente appalto così come sopra indicate, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;

ID. Opere	L. 143/49 Classi e categorie	Percentuale Possesso requisiti	Importo opere (compresi oneri sicurezza)
D02	VII a	55%	€ 2.074.552,22
S02	IX a	30%	€ 1.131.573,94
E19	I d	15%	€ 565.786,96

- iii. avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;

ID. Opere	L. 143/49 Classi e categorie	Percentuale Possesso requisiti	Importo opere (compresi oneri sicurezza)
D02	VII a	55%	€ 2.074.552,22
S02	IX a	30%	€ 1.131.573,94



E19	Id	15%	€ 565.786,96
-----	----	-----	--------------

- iv. per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura pari a 8 unità.
- b) requisiti tecnico-professionali: in relazione ai requisiti tecnico-professionali, ai fini dell'ammissione alla gara ricade in capo al/i concorrente/i unicamente l'onere di produrre il curriculum professionale, sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con l'indicazione dei principali servizi tecnico-professionali, espletati negli ultimi dieci anni, afferenti l'oggetto della presente procedura.

In caso di R.T.P. debbono essere prodotti i curricula di tutti i professionisti costituenti il raggruppamento.

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, lo stesso dovrà, nominativamente indicare i professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili che espletteranno l'incarico in oggetto, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Dovrà inoltre essere indicata la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche necessarie ai fini dell'esecuzione dell'incarico.

Per la presente procedura ai fini del soddisfacimento dei requisiti economico finanziari e tecnico - organizzativi deve considerarsi principale il servizio di DIREZIONE LAVORI riferito alla categoria di servizi prevalente D02 - VIIa e prestazione secondarie quelle riferite all'attività di responsabile della sicurezza in fase di esecuzione e di direzione operativa.

Pertanto il soggetto incaricato dell'esecuzione delle prestazioni di Direzione Lavori dovrà dimostrare il possesso in misura maggioritaria dei requisiti rientrati nella classe e categoria D02 - VIIa.

Per servizi affini si veda anche il Comunicato A.N.AC. del 14 dicembre 2016. Per quanto riguarda le categorie di lavori si veda invece quanto riportato nel paragrafo V della Linea Guida n. 1 di A.N.AC. approvata con delibera n. 973 del 14/09/2016.

I servizi valutabili per la dimostrazione del requisito tecnico - professionali del presente bando di gara sono quelli iniziati ed ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ovvero la parte di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In merito ai servizi espletati si precisa che per i servizi di progettazione che siano stati formalmente "approvati" dal committente pubblico, non rileva che successivamente all'approvazione i lavori relativi alla progettazione non siano stati realizzati.

Mentre nel caso di servizi espletati per committenti privati si sottolinea che i lavori connessi devono essere stati eseguiti. La differenza di trattamento rinviene la sua giustificazione nella diversità soggettiva dei destinatari dei servizi di progettazione: da una parte, la pubblica amministrazione che, in qualità di committente pubblico, offre garanzie di certificazione anche in mancanza della concreta attuazione del progetto; dall'altra parte, il committente privato che assicura un livello analogo di garanzie soltanto nel caso in cui il progetto abbia ricevuto concreto svolgimento mediante l'esecuzione dei lavori.

Si ricorda quanto disposto dalle Linee Guida n. 1 di A.N.AC. approvata con Delibera n. 973/2016:

Inoltre ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa anche per i servizi c.d. "di punta", in relazione ad ognuna delle classi e categorie di lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione

lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori ed anche gli studi di fattibilità. E' necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato servizi analoghi complessivamente considerati e non identici a quelli da affidare pertanto: o incarichi di progettazione e D.L., o solo incarichi di progettazione o solo incarichi di D.L. Nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Possesso dei requisiti da parte di Raggruppamenti - per la corretta ripartizione dei requisiti all'interno del R.T. riguardo al possesso dei requisiti richiesti, più avanti elencati, come stabilito all'art. 92 c. 2 e 3 del D.P.R. 207/2010 e alla linea guida n. 1 approvata con Delibera 973 del 14 settembre 2016, si fa presente che:

Per quanto riguarda i requisiti di cui alle lettere i. e ii. essi devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, fermo restando che la mandataria deve possedere i requisiti nella percentuale maggioritaria rispetto a ciascuna mandante. La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti ai quali non vengono richieste percentuali minime di possesso dei requisiti per quanto riguarda questi punti.

Il requisito di cui al punto iii non è frazionabile e non è cumulabile tra gli O.E. del R.T., pertanto per dimostrare il requisito richiesto è necessario portare uno o al massimo due servizi per ciascuna categoria di propria competenza. Per RT verticali questo si traduce per la mandataria nel portare al massimo due servizi per la D02 - VIIa per l'importo richiesto e per ogni altra categoria di cui eventualmente svolga la progettazione e per le mandanti ugualmente. Per i RT orizzontali/misti quanto riportato si traduce nel portare al massimo due servizi commisurati alla parte di servizio di cui l'operatore economico si assume la progettazione fermo restando la maggioranza della mandataria (nell'assunzione dell'incarico e nel possesso della qualifica) ed inoltre la corrispondenza tra qualificazione ed esecuzione.

Avvalimento:

Ciascun operatore economico singolo, consorziato o raggruppato può soddisfare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, di cui all'art. 83 c. 1 lett. b) capacità economico-finanziaria e c) capacità tecnico-professionale del D.Lgs. 50/2016, con esclusione, in ogni caso dei requisiti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 nonché dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 D.Lgs. 50/2016 avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di soggetti partecipanti al raggruppamento.

E' ammesso l'avvalimento per tutti i requisiti richiesti di natura tecnico-professionale ed economico-finanziaria di cui all'art. 4 punto 3 lett. a del disciplinare di gara.

Ai fini di cui sopra l'operatore economico allega alla domanda di partecipazione in sintesi tutte le seguenti dichiarazioni richieste a norma di legge:

1. una dichiarazione dell'operatore economico attestante la volontà di avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
2. una dichiarazione con la quale l'impresa attesta il possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
3. una dichiarazione dell'impresa ausiliaria, da quest'ultima sottoscritta, dove la stessa si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, nessuna esclusa, all'esecuzione del servizio di cui il concorrente è carente il concorrente;
4. originale o copia autentica del contratto con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto;

Si applica in linea generale laddove compatibile con il presente appalto l'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.

Infine si sottolinea che in caso di Avvalimento sarà necessario specificare per quali servizi e in



relazione alla comprova di quale requisito (servizi di punta o meno) se ne usufruisce.

La dichiarazione di avvalimento deve essere idonea ad impegnare tutte le risorse della società ausiliaria ed a garantire in pieno la c.d. società "ausiliata".

Consolidata giurisprudenza ha già chiarito che allorché un'impresa intenda avvalersi (mediante stipula di un c.d. contratto di avvalimento) dei requisiti economico finanziari di un'altra (art. 4 punto 3 lett. a), la prestazione (oggetto specifico dell'obbligazione) è costituita non già dalla messa a disposizione da parte dell'impresa ausiliaria di strutture organizzative e mezzi "materiali" ma dal suo impegno a "garantire" con le proprie complessive risorse economiche – il cui indice è costituito dal fatturato o dai servizi svolti – l'impresa "ausiliata" (munendola, così, di un requisito che altrimenti non avrebbe e consentendole di accedere alla gara nel rispetto delle condizioni poste dalla lettera d'invito) (C.S. III[^], 6.2.2014 n.584). In altri termini ciò che l'impresa ausiliaria mette a disposizione dell'impresa ausiliata è il suo valore aggiunto in termini di "solidità finanziaria" e di acclarata "esperienza di settore", dei quali il fatturato o i servizi svolti costituiscono indice significativo. Ne consegue che non occorre che la dichiarazione negoziale costitutiva dell'impegno contrattuale si riferisca a specifici beni patrimoniali o ad indici materiali atti ad esprimere una determinata consistenza patrimoniale (dunque alla messa a disposizione di beni da descrivere ed individuare), essendo sufficiente che da essa (dichiarazione) emerga l'impegno (contrattuale) della società ausiliaria a "prestare" (ed a mettere a disposizione della c.d. società ausiliata) la sua complessiva solidità finanziaria ed il suo patrimonio esperienziale, e a garantire con essi una determinata affidabilità ed un concreto supplemento di responsabilità.

ART. 5. - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Tutti i documenti e l'offerta presentati dai concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata e gli importi dichiarati dovranno essere espressi esclusivamente in Euro. Qualora il servizio venisse aggiudicato ad un raggruppamento, questo deve assumere la forma di raggruppamento temporaneo di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 50/16, prima della stipula del contratto.

ART. 6. - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, pena l'esclusione dalla procedura, deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o direttamente a mano da parte dell'interessato o da suo delegato nel luogo, ed entro e non oltre la data e l'ora indicati nel bando di gara, all'indirizzo indicato nel bando di gara, che ne rilascerà apposita ricevuta.

Per il rispetto del termine sopraindicato farà fede il timbro di arrivo apposto da questa stazione appaltante, con l'ora in cui si protocolla il documento.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui, ove per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, non dovesse giungere a destinazione presso la stazione appaltante entro il termine sopra indicato, il concorrente non verrà ammesso alla gara. Il termine per la presentazione delle offerte, come sopra precisato, ha infatti carattere tassativo e, pertanto, non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta oltre di esso. Si procederà all'affidamento del servizio anche in presenza di un'unica offerta valida e ritenuta congrua.

I plichi devono contenere al loro interno, tre buste:

- **Busta A) recante l'indicazione «Documentazione amministrativa»;**
- **Busta B) recante l'indicazione «Offerta Tecnica».**
- **Busta C) recante l'indicazione «Offerta economica».**

Il plico e le buste in esso contenute, **pena l'esclusione**, dovranno essere idoneamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura. I plichi dovrà riportare all'esterno le seguenti diciture:

- 1 - il nominativo del mittente, codice fiscale, partita I.V.A., n° telefonico, e-mail pec e indirizzo mail

ordinario, e se raggruppamento temporaneo tra professionisti, anche i nominativi delle mandanti;

- 2 - l'indirizzo del mittente;
- 3 - la dicitura "offerta per il conferimento dell'incarico professionale di "DIREZIONE LAVORI, DIREZIONE OPERATIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE" relativamente all'appalto di VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE INTEGRATA DEI PAESAGGI COSTIERI DEL COMUNE DI UGENTO";

I documenti amministrativi da inserire nel plico, a pena di esclusione, sono i seguenti:

Busta A) – "Documentazione amministrativa", debitamente sigillata come sopra evidenziato e recante all'esterno l'indicazione «Documentazione amministrativa» nella quale dovrà essere inclusa la sotto indicata documentazione:

➤ Domanda di partecipazione alla gara e dichiarazioni sostitutive ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 – secondo il modello predisposto dalla stazione appaltante con cui si attesta il possesso dei requisiti richiesti dal presente disciplinare di gara per la partecipazione alla gara e si forniscono le altre informazioni e/o elementi richiesti come in seguito specificati. I suddetti documenti devono contenere, **a pena di esclusione**, quanto segue:

- 1 - la forma/modalità di partecipazione alla gara stessa da parte del concorrente (ovvero specificando se trattasi di professionista singolo, società di ingegneria, raggruppamento temporaneo e quindi mandante o mandataria, ecc.);
- 2 - le generalità del concorrente (ragione sociale, forma giuridica, sede, P.IVA e C.F.);
- 3 - la qualifica del sottoscrittore (ovvero legale rappresentante, procuratore, ecc.) dell'istanza di partecipazione e delle dichiarazioni sostitutive.

➤ **REQUISITI DI ORDINE GENERALE**

- a) Dichiarazione con la quale attesta di essere in possesso della prescritta abilitazione per la prestazione di servizi di direzione lavori, direzione operativa e coordinamento sicurezza) nei cantieri temporanei o mobili.
- b) dichiarazione con la quale il concorrente attesti che a suo carico non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- c) dichiarazione con la quale il concorrente attesti che a suo carico non sussiste la causa di esclusione di cui alla lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e, quindi, di non versare in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, con nessun altro partecipante alla presente procedura di gara.

(oppure, alternativamente, nel caso in cui sussista una situazione di controllo e/o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con un altro operatore partecipante alla presente procedura di gara);

- d) dichiarazione di essere in una situazione di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359 del codice civile con un altro operatore partecipante alla presente procedura di gara e di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando anche l'esatta ragione sociale e sede del concorrente con cui sussiste tale situazione.

[Tale dichiarazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo/collegamento non ha influito sulla formulazione dell'offerta inseriti in apposita e separata busta chiusa, a sua volta inserita nella busta A o comunque nel plico principale, come in seguito specificato] in ogni caso si richiede, anche se non a pena di esclusione, la seguente dichiarazione:

- dichiarazione con la quale il concorrente indica tutti i concorrenti con i quali si trova in situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, (sia come



controllante o come controllato) oppure, in alternativa, dichiararsi di non trovarsi (situazione di controllo o collegamento, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, (sia come controllante o come controllato) con alcun concorrente;

- elenco dei seguenti soggetti (indicando i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):
 1. tutti gli associati con poteri di rappresentanza in caso di studio associato;
 2. dei soci e del/i direttore/i tecnico/i in caso di società in nome collettivo;
 3. dei soci accomandatari e del/i direttore/i tecnico/i in caso di società in accomandita semplice;
 4. degli amministratori muniti di potere di rappresentanza e del/i direttore/i tecnico/i se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 5. procuratori con potere di rappresentanza del soggetto concorrente, con l'indicazione della tipologia della relativa procura, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente e quindi per tutti i tipi di società, consorzi;
 6. dichiarazione con la quale il concorrente attesti che nei suoi confronti non sono state emesse sentenze e/o applicate sanzioni che comportano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

➤ REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

e) Dichiarazione con la quale il concorrente attesta di possedere i requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 4 del disciplinare di gara ed in particolare:

- iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri o degli Architetti o presso il collegio dei Geometri; l'iscrizione al registro imprese presso la CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. per un'attività corrispondente all'oggetto dei servizi in appalto (solo per concorrenti organizzati in forma societaria);
- idoneità per lo svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori, direttore operativo e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

f) Dichiarazione con la quale il concorrente attesta:

- 1 - di avere conseguito un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo massimo pari al doppio dell'importo a base di gara ($€ 176.715,62 \times 2 = € 353.431,24$);
- 2 - l'avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto del presente appalto così come sopra indicate, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
- 3 - l'avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore 0,40 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento;
- 4 - per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio



fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA), in una misura pari a 4 unità.

- g) **CURRICULA PROFESSIONALE**, sottoscritto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di ogni partecipante alla procedura ristretta, riportante i servizi resi, negli ultimi 10 (dieci) anni, afferenti l'oggetto dell'incarico professionale in oggetto. In caso di RTP produrre tanti curricula quanti sono i componenti il raggruppamento.

➤ **DICHIARAZIONI PRECONTRATTUALI**

h) Il concorrente deve esplicitamente dichiarare:

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente disciplinare di gara, nel disciplinare di incarico nonché di tutti gli altri elaborati posti a base della presente gara;
- di aver preso esatta e specifica conoscenza e di accettare, in particolare, le norme e disposizioni contenute negli articoli del presente disciplinare di gara;
- di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e delle circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- di aver preso esatta conoscenza e di impegnarsi, nel caso di aggiudicazione dell'appalto, ad eseguire le prestazioni, nel rigoroso rispetto dei vincoli afferenti la fase di esecuzione dell'appalto contenuti nel disciplinare di incarico;
- di accettare la condizione per cui la consegna delle prestazioni/lavorazioni potrà avvenire anche in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 D.Lgs. n. 50/16;
- di essere disponibile e di impegnarsi alla presa in consegna delle prestazioni stesse a partire dalla data di comunicazione dell'avvenuta adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva a cui deve comunque seguire l'ordinazione delle prestazioni;
- di impegnarsi a garantire il rispetto delle tempistiche di esecuzione così come specificate nel disciplinare di incarico e nell'offerta presentata;
- di rinunciare, in caso di aggiudicazione, alle maggiorazioni previste in caso di affidamento dell'incarico con procedura di urgenza.

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive di cui al presente punto devono essere sottoscritte, pena l'esclusione, dal legale rappresentante del concorrente; in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.


Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

Alle dichiarazioni sopra elencate dovrà essere allegato copia del documento di riconoscimento in corso di validità dei dichiaranti.

i) **ATTESAZIONE DI AVVENUTO SOPRALLUOGO ASSISTITO IN SITO E PRESA VISIONE DEGLI ATTI:**

Stante la particolarità dell'intervento sono obbligatori la visita di sopralluogo e la presa visione degli atti progettuali da parte del concorrente, del bando di gara, e del presente disciplinare di gara, alle seguenti condizioni:

- a) il sopralluogo deve essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato C.C.I.A.A. o da attestazione S.O.A., può essere effettuato anche da soggetto diverso solo se munito di procura notarile;
- b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile Unico del Procedimento indicato nel bando di gara, la data e l'ora della visita di sopralluogo;



- c) al soggetto che effettua il sopralluogo è rilasciata la relativa attestazione; ogni soggetto che effettua il sopralluogo può espletare tale adempimento per un solo operatore economico concorrente;
- d) in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario sia già costituiti che non ancora costituiti, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo deve essere effettuato a cura dell'operatore economico mandatario o capogruppo oppure, nel solo caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di tipo orizzontale o misto, da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati o consorziati in orizzontale per la categoria prevalente;
- e) in caso di consorzio stabile, consorzio di cooperative o di imprese artigiane il sopralluogo può essere effettuato a cura del consorzio oppure da un consorziato; tuttavia in sede di gara il consorziato che ha fatto il sopralluogo per conto del consorzio partecipi invece autonomamente dal consorzio stesso e in concorrenza con quest'ultimo, il sopralluogo per il consorzio si ha per non fatto, con le relative conseguenze in tema di esclusione.
- j) **PASS-OE** Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione del concorrente ai fini della verifica dei requisiti di moralità e idoneità tecnica e professionale.

Il Modello "PASS-OE", ottenuto dal sistema presso il sito <https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE> a seguito della registrazione al servizio AVCPASS, attestante l'avvenuta registrazione al servizio per la presente procedura e quindi che l'operatore economico partecipante può essere verificato mediante il sistema AVCPASS (Deliberazione ANAC n. 111 del 20/12/2012). La mancata registrazione presso il servizio AVCPASS nonché l'eventuale mancata allegazione del "PASSOE" non costituisce causa di esclusione. Si segnala che qualora la Ditta presenti offerta e non risulti registrata presso il predetto servizio, la scrivente stazione appaltante provvederà, con apposita richiesta di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, ad assegnare un congruo termine per l'effettuazione della registrazione medesima. La mancata allegazione del PASSOE può essere oggetto di soccorso istruttorio dietro pagamento della relativa sanzione. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS Ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, come introdotto dal D.L. 9 febbraio 2012, n.5 e di quanto disposto dall'art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013 n. 59, convertito dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98, a partire dal 1° gennaio 2014 la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico – organizzativo ed economico – finanziario per la partecipazione alla procedure disciplinate dal Codice e acquisita presso la banca Dati Nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Tutti i soggetti interessati a partecipare al presente bando devono obbligatoriamente, e a pena di esclusione, registrarsi al sistema AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale AVCP (<https://servizi.avcp.it/portal/classic/Servizi/AvcpassOE>), seguendo le istruzioni ivi contenute. In particolare, come specificato dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111 del 20.12.2012, con le modificazioni assunte nelle adunanze dell'8 maggio e del 5 giugno 2013, l'operatore economico, effettuata la registrazione al servizio AVCPASS e individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema Disciplinare di gara - pag. 8 un "PASS OE" da inserire, nella busta contenente la documentazione amministrativa. Inoltre, gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico - professionale, che sono nella loro esclusiva disponibilità, e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori. Ai sensi di quanto disposto dalla relazione allegata alla deliberazione ANAC n. 111/2012, si ricorda che i documenti inseriti nel sistema AVCPASS da parte dei concorrenti interessati alla presente procedura di gara, dovranno essere firmati digitalmente e quindi caricati sul sistema.

k) ricevuta di avvenuto pagamento del contributo di euro 20,00 a favore dell'Anac; l'utente

iscritto per conto del concorrente dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice identificativo della procedura di riferimento CIG indicato nel presente disciplinare.

Il sistema consente il pagamento diretto mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, American Express oppure, la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento. Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento del contributo:

- on line, mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento è necessario collegarsi al "Servizio di riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure il relativo manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione il concorrente ottiene la ricevuta da stampare e unire alla documentazione; la ricevuta può inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "Pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";

- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal "Servizio di riscossione", presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; lo scontrino rilasciato dal punto vendita è allegato alla documentazione.-

Busta B) - "OFFERTA TECNICA".

La «BUSTA "B" – OFFERTA TECNICA», debitamente sigillata - a pena di esclusione - con nastro adesivo o ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura dovrà contenere la seguente documentazione che dovrà essere predisposta tenendo conto della valutazione che verrà effettuata secondo i criteri ed i punteggi stabiliti nel successivo Articolo 7 - "Criteri di valutazione delle offerte":

1. DOCUMENTAZIONE DESCRITTIVA E/O GRAFICA E/O FOTOGRAFICA di un numero massimo di 2 (due) servizi professionali relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento. **Ognuno dei due servizi deve essere documentato mediante un numero massimo di 3 (tre) schede formato A3 ovvero di 6 (sei) schede formato A4.**

Per ogni servizio documentato dovrà essere comunque specificato il nominativo del committente, con la specificazione della natura giuridica dello stesso (pubblico o privato), la tipologia dell'incarico professionale affidato, il periodo di espletamento, il nominativo dei professionisti che hanno realizzato il servizio e le percentuali di partecipazione al raggruppamento.


Non verranno esaminati i servizi professionali documentati con formati diversi da quelli suindicati, ovvero con un numero di schede, per intervento, superiore a quanto indicato.

Nel caso in cui il concorrente (singolo ovvero quale raggruppamento) presenti più di due servizi la commissione procederà con l'esame di soli due servizi scelti mediante sorteggio.

In caso di Raggruppamento di Professionisti il numero massimo di 2 (due) servizi si intende riferito all'intero raggruppamento benché ogni singolo servizio presentato sia riferibile ad uno o più componenti. Pertanto, ogni membro del raggruppamento potrà presentare un numero di servizi espletati variabile da zero a due purché la somma di tutti i servizi presenti nella busta "B" sia complessivamente pari a massimo due.

A pena di esclusione ogni singolo elaborato dovrà essere sottoscritto, con la modalità indicata nelle "note in merito alla formazione e alla sottoscrizione della documentazione" di seguito riportate, dall'operatore che presenta l'offerta ancorché il servizio descritto sia stato realizzato congiuntamente ad altri soggetti che non partecipano alla presente procedura negoziata.

A pena di esclusione, in caso di raggruppamenti temporanei non ancora costituiti, ogni singolo elaborato dovrà essere sottoscritto, con la modalità di cui alle "note in merito alla formazione e alla



sottoscrizione della documentazione" di seguito riportate, da tutti gli operatori che presentano l'offerta ancorché il servizio descritto sia stato realizzato solo da uno o più soggetti che partecipano alla presente procedura negoziata. Viceversa, nel caso in cui uno o più servizi siano stati realizzati congiuntamente ad altri soggetti che non prendono parte alla presente procedura negoziata, non è previsto che i soggetti non partecipanti alla gara debbano apporre la propria firma sulla documentazione afferente il servizio svolto.

La sottoscrizione anche da parte degli operatori raggruppati che non hanno realizzato lo specifico servizio si rende necessaria a garanzia dell'avvenuta presa visione e della condivisione degli elaborati presentati. Resta inteso che la responsabilità sulla veridicità di quanto dichiarato e/o rappresentato ricade unicamente sul/i soggetto/i che ha/hanno realizzato il servizio documentato e che ne sottoscrivono la relativa documentazione.

2. RELAZIONE METODOLOGICA illustrativa delle modalità con cui saranno espletate le prestazioni oggetto dello specifico incarico professionale con riferimento, a titolo esemplificativo, ai profili di carattere organizzativo - funzionale dell'attività. Tale relazione dovrà essere sviluppata in un numero massimo di 40 (quaranta) cartelle in formato A4. Qualora venga superato il suddetto limite, la commissione valuterà la relazione, esaminando esclusivamente le prime 40 cartelle.

La relazione dovrà essere sottoscritta, con la modalità indicata nelle "note in merito alla formazione e alla sottoscrizione della documentazione" appresso indicate, dai soggetti di seguito specificati:

- nel caso di libero professionista dallo stesso professionista;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante;
- nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti ancora da costituirsi, da tutti i soggetti professionisti (o legali rappresentanti) che compongono il raggruppamento;

A pena di esclusione, dagli elaborati costituenti l'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, l'offerta economica.

Note in merito alla formazione e alla sottoscrizione della documentazione di cui ai precedenti punti 1. e 2.:

- a) la documentazione e le relazioni devono essere firmate dal concorrente su ogni foglio anche mediante sigla purché vi sia la sottoscrizione, con firma leggibile e per esteso, in calce all'ultima pagina; qualora un documento e/o relazione sia composto/a da fogli rilegati, spillati, cuciti o in altro modo collegati stabilmente, e siano numerati con la formula «pagina n. X di n. Y», oppure «X/Y», oppure l'ultima pagina riporti l'indicazione «relazione composta da n. Y pagine» (dove X è il numero di ciascuna pagina e Y il numero totale della pagine della singola relazione), è sufficiente che la sottoscrizione sia effettuata, con firma leggibile e per esteso, in chiusura sull'ultima pagina; lo stesso dicasi per gli eventuali elaborati grafici;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalmente costituito, i documenti devono essere firmati, con la modalità di cui alla precedente lettera a), da tutti gli operatori raggruppati;

Busta C) – "OFFERTA ECONOMICA"

La busta debitamente sigillata - a pena di esclusione - con nastro adesivo o ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura e recante sull'esterno l'indicazione «Offerta Economica» nella quale dovrà essere inclusa, a pena di esclusione, la sotto indicata documentazione:

- 1 - Una dichiarazione in bollo contenente il ribasso percentuale UNICO (Massimo tre decimali) che si intende offrire sul corrispettivo complessivo pari ad € **176.715,62** (centosettantaseimilasettecentoquindici/62) espresso in cifre ed in lettere. In caso di discordanza fra l'espressione in cifre ed in lettere prevarrà quello scritto in lettere.

Le offerte in aumento saranno escluse dalla gara.



La superiore documentazione, a pena di esclusione, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, ovvero, nel caso di concorrente costituito da soggetti da riunirsi o consorziarsi, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno il concorrente.

La mancanza o l'incompletezza della documentazione da inserire nei plichi indicati con le lettere A e B, determina l'esclusione dalla procedura, fatto salvo quanto specificatamente previsto nei punti precedenti.

L'offerta deve essere corredata di marca da bollo di € 16,00.


ART. 7. - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Nella scelta del criterio da adottare per la selezione del professionista, la stazione appaltante ha optato per il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016.

La valutazione delle offerte sarà effettuata da una commissione giudicatrice all'uopo nominata dalla stazione appaltante. Il servizio tecnico di cui trattasi verrà affidato al professionista che ha offerto la miglior offerta basata sul rapporto qualità prezzo. Secondo la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, ai fini dell'aggiudicazione del servizio tecnico-professionale di che trattasi, in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente Appaltante individua i seguenti criteri di valutazione che costituiscono, al tempo stesso, i criteri motivazionali cui la Commissione si atterrà per attribuire a ciascun elemento il relativo punteggio:

➤ CRITERI QUALITATIVI:

CRITERIO	DESCIZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
A1	ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA , desunta dalla documentazione descrittiva e/o grafica e/o fotografica del numero massimo di 2 (due) servizi tecnico-professionali precedentemente espletati e relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione.		35 PUNTI
A2	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dello specifico incarico consistente in una relazione che illustri le attività che si intendono svolgere e il metodo di esecuzione delle stesse, il valore e i processi innovativi e i tipi di strumenti e di risorse umane che si intendono impiegare, anche con riferimento alla strumentazione all'organizzazione del servizio, nonché per la redazione di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento dell'incarico di che trattasi. L'elemento è suddiviso in sub-elementi e sub - pesi come segue:		55 PUNTI
A2.1	Modalità di esecuzione del servizio:	sub-peso	15
A2.2	Interazione e integrazione con Stazione appaltante e terzi:	sub-peso	10
A2.3	Monitoraggio delle prestazioni:	sub-peso	10
A2.4	Adeguatezza dei processi, risorse umane e strumentali utilizzate:	sub-peso	10
A2.5	Organizzazione del servizio sotto il profilo		5



I punte
di segu
A cias
da par
GIUDI
La Co
di val
posizi
asser
indica
L'attri
libero
Succo
somm
Dopo
mass
moltip
dell'e
Il pur
cons
ad ul
Non
che
intes

CR

		professionale:		
	A2.6	Rapporto tra sintesi, chiarezza e completezza delle relazioni:		5
TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI				90 PUNTI

I punteggi agli elementi di valutazione A1) e A2) sopra riportati, saranno attribuiti secondo il metodo di seguito indicato.

A ciascun singolo elemento di valutazione è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori:

GIUDIZIO COEFFICIENTE

- Eccellente 1,0
- Ottimo 0,8
- Buono 0,6
- Discreto 0,4
- Modesto 0,2
- Assente o irrilevante o non valutabile 0,0

La Commissione, considerato che può integralmente utilizzare l'intero punteggio disponibile nel caso di valutazione che comporti un giudizio con l'assegnazione di un coefficiente che si collochi in posizione intermedia tra i vari suddetti coefficienti (eccellente / ottimo / buono / discreto / modesto / assente-irrilevante-non valutabile) può attribuire coefficienti intermedi intercalandoli tra quelli sopra indicati, anche con due cifre decimali.

L'attribuzione dei punteggi avviene, nel rispetto dei criteri su indicati, sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità di ciascun commissario.

Successivamente, per ciascuno dei criteri e sub criteri di valutazione A1) e A2), sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente. Dopodiché si riporta al valore 1 (uno) la somma più alta ottenuta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte. Il coefficiente finale così ottenuto viene poi moltiplicato per il peso attribuito all'elemento in modo da determinare l'effettivo punteggio dell'elemento di valutazione.

Il punteggio attribuito all'offerta tecnica è, per ciascun concorrente, uguale alla somma del punteggio conseguito per il criterio A1) e di quelli conseguiti per ciascuno dei sotto criteri A2). Non si procede ad ulteriori operazioni di normalizzazione.

Non saranno ammessi all'apertura della busta contenete l'offerta economica (busta "C") i concorrenti che non abbiano riportato nella valutazione del punto A1) e del punto A2) un punteggio complessivo, inteso come somma di A1 + A2, pari ad almeno punti 40/100.

➤ CRITERI QUANTITATIVI:

CRITERIO	DESCIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE
B1	RIBASSO UNICO ED INCONDIZIONATO SULL'IMPORTO POSTO A BASE DI GARA PARI A € 176.715,62 (centosettantaseimilasettecentoquindici/62)	10 PUNTI
TOTALE ELEMENTI QUANTITATIVI		10 PUNTI

All'offerta economica verranno attribuiti massimo 10 punti secondo la seguente procedura.

Per le offerte che presentano un ribasso R_i minore o uguale alla media R_m dei ribassi delle offerte ammesse in gara, sarà attribuito un punteggio H_i pari a:

$$H_i = 8 \times R_i / R_m, \quad R_i \leq R_m$$

Per le offerte che presentano un ribasso R_i maggiore della media R_m dei ribassi delle offerte ammesse in gara, sarà attribuito un punteggio H_i pari a:

$$H_i = 8 + 2 \times (R_i - R_m) / (R_{max} - R_m), \quad R_i > R_m$$

Dove:

R_i = riduzione percentuale del prezzo (ribasso), espressa in valore assoluto, formulata dal concorrente i -esimo;

R_m = ribasso medio delle offerte ammesse in gara: $R_m = (\sum R_i) / n$, con n = numero offerte ammesse in gara

R_{max} = ribasso massimo tra le offerte R_i

H_i = punteggio assegnato all'offerta i -ma per il criterio prezzo.

(Vedi Linea Guida ANAC n. 2, "Offerta economicamente più vantaggiosa", Del. Consiglio ANAC n. 1005 del 21.9.2016, Cap. IV, metodo bilineare)

ART. 8 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

1) La mancata presentazione delle dichiarazioni o documenti precedenti o l'incompletezza sostanziale degli stessi, previsti per le singole fattispecie al Titolo IV sotto il paragrafo 2) "Documentazione da presentare all'interno delle suddette buste per la partecipazione alla procedura negoziata" comporta l'esclusione dalla stessa procedura, fatta eccezione per la documentazione per la quale non è prevista la produzione a pena di esclusione.

2) Tutte le clausole del bando e del disciplinare di gara sono da ritenersi assolutamente inderogabili. Pertanto l'inosservanza sostanziale delle loro prescrizioni darà luogo all'esclusione del concorrente dalla gara.

3) Saranno escluse dalla gara le offerte:

- il cui plico d'invio:

a) è pervenuto dopo il termine perentorio stabilito dalla lettera di invito alla procedura ristretta;

b) presenta modalità di chiusura e di confezionamento, compresi i sigilli e le sigle sui lembi, difformi da quanto prescritto dagli atti di gara, e comunque tali da far dubitare della segretezza e/o dell'integrità dell'offerta;

c) non reca all'esterno l'indicazione dell'oggetto della procedura di gara o la denominazione del concorrente;

e) non contiene all'interno la busta dell'offerta tecnica e/o la busta dell'offerta economica;

f) contiene, all'interno, la busta dell'offerta tecnica e/o economica confezionata/e con modalità di chiusura e di confezionamento (compresi i sigilli e le sigle sui lembi) difformi da quanto prescritto dal bando e dal disciplinare di gara, oppure presenta/no strappi o altri segni palesi di manomissione che ne possano pregiudicare la segretezza;

- presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica



amministrazione, come prevista dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;

- che non hanno presentato una o più di una delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione, da inserire nella "Busta A - documentazione amministrativa", quand'anche una o più d'una delle dichiarazioni mancanti siano rinvenute nelle buste interne che vengano successivamente aperte per qualsiasi motivo, ovvero che tali dichiarazioni risultino incomplete o formulate in maniera difforme da quanto previsto nel presente disciplinare;

- che presentino dichiarazioni prive di sottoscrizione quand'anche recino, in allegato, regolare copia fotostatica del documento di identità;

- che presentino dichiarazioni e/o documentazione recante informazioni che risultino non veritiere;

- che, nel caso di raggruppamento temporaneo ancora da costituirsi, non hanno prodotto l'atto di impegno di cui all'articolo 48, comma 8, del D. Lgs. n. 50 del 18.04.2016 "Nuovo Codice dei Contratti";

- che, nel caso di raggruppamento temporaneo, non hanno dichiarato le parti del servizio da eseguirsi da parte di ciascun operatore raggruppato, oppure che tale dichiarazione sia incompatibile con i requisiti degli operatori ai quali sono affidati o sia in contrasto con le disposizioni in materia di ripartizione dei requisiti.

4) Saranno escluse dalla gara, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica, le offerte:

a) i cui singoli documenti costituenti l'offerta tecnica risultino privi della firma e/o sottoscrizione da parte dell'operatore concorrente ovvero, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, da tutti gli operatori economici raggruppati; a pena di esclusione, il singolo documento inserito nella "busta B" deve essere sottoscritto con l'apposizione, in calce al medesimo documento, della firma per esteso del concorrente;

b) ritenute complessivamente peggiorative rispetto a quanto previsto dal contratto disciplinare di incarico professionale posto a base di gara fermo restando che, nel caso di proposte peggiorative in relazione a singoli criteri di valutazione, il concorrente non viene escluso dalla gara ma allo stesso verrà attribuito valore zero in relazione allo specifico elemento di valutazione;

c) che abbiano conseguito una valutazione complessiva sull'offerta tecnica, intesa come somma dei punteggi attribuiti agli elementi A1 e A2) inferiore a punti 40/100;

d) in contrasto con la normativa applicabile all'oggetto della gara o alle disposizioni legislative e/o regolamentari imperative e/o inderogabili;

e) in contrasto con le prescrizioni contenute nell'«ALLEGATO N. 1 - Schema del contratto disciplinare di incarico professionale»;

f) che rendono palese, direttamente o indirettamente, l'offerta del ribasso sul prezzo;

g) che contengono elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo a base d'asta;

5) Saranno escluse dalla gara, dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, le offerte:

a) prive dell'Offerta economica, oppure prive dell'indicazione del ribasso sul PREZZO;

b) la cui offerta economica risulta priva della firma del soggetto competente o, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora formalizzato, di uno dei soggetti competenti degli operatori raggruppati;

c) che recano l'indicazione di offerta pari all'importo posto a base d'appalto, oppure che determini un aumento del corrispettivo posto a base di gara;

d) che recano l'indicazione di un'offerta espressa in cifre ma non in lettere ovvero in lettere ma non in cifre, fermo restando che in caso di discordanza tra i due valori prevale quello indicato in lettere;

e) che recano, in relazione all'indicazione dell'offerta in lettere, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni, che non siano espressamente confermate con sottoscrizione a margine o in calce da parte del concorrente;

f) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative dei metodi e dei criteri di offerta previsti dagli atti della stazione appaltante;

g) che, ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex comma 2 dell'art. 38 del D.Lgs.n.163/2006), in relazione alle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, risulteranno imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi: in tale evenienza, la verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

6) Non darà luogo all'esclusione dalla gara:

a) la presentazione di documenti non in regola con la vigente normativa sul "bollo"; in quest'ultimo caso si procederà alla regolarizzazione della mancanza o dell'insufficienza del bollo a norma di legge;

b) la presentazione di dichiarazione cumulativa, da parte del singolo concorrente, in carta semplice, inerente i contenuti di cui art. 6, parte relativa alla «BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA», del presente disciplinare;

Sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di soccorso istruttorio di cui all'art. 83. (Criteri di selezione e soccorso istruttorio) del Codice dei Contratti. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale, **con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica**, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

ART. 9 - MODALITÀ RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA ED ALLA AGGIUDICAZIONE

La procedura utilizzata per l'individuazione del soggetto cui affidare il servizio professionale di che trattasi, è la procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

La procedura è esperita con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 (ex art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006), e verrà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica e del punteggio attribuito all'offerta economica.

La valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa è demandata, ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016, ad una commissione giudicatrice nominata dalla stazione appaltante dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La prima seduta pubblica della Commissione di gara è quella indicata nel bando di gara. In caso di rinvio, ne sarà data comunicazione ai concorrenti a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), con almeno due giorni lavorativi di anticipo, e mediante pubblicazione di avviso sul sito web indicato nel bando di gara.

Si precisa che nella seduta pubblica sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo gli operatori che hanno presentato l'offerta. Oltre ai Professionisti interessati e ai Legali Rappresentanti delle società o associazioni offerenti, avranno titolo ad intervenire alle operazioni sopra descritte anche coloro che, muniti di delega da esibire al Presidente della Commissione, abbiano titolo a rappresentare il concorrente.

Il Presidente potrà richiedere idonea documentazione per l'identificazione del rappresentante del soggetto offerente.



➤ **1^a fase in seduta pubblica.**

Nella prima seduta pubblica, il Presidente della Commissione di gara, verifica l'integrità dei plichi pervenuti, provvede ad attribuirli una numerazione progressiva secondo l'ordine di Protocollo e a siglarle insieme agli altri componenti della Commissione. Provvede quindi all'apertura dei plichi presentati da ciascun concorrente, per verificare la presenza delle tre buste «busta "A" - documentazione amministrativa», «busta "B" - offerta tecnica», «busta "C" - offerta economica», numerando anche queste con il numero progressivo apposto sulla busta esterna e siglando ciascun plico insieme agli altri componenti della Commissione.

Per ogni plico procede successivamente alla apertura della «BUSTA "A" - documentazione amministrativa» e verifica la documentazione ivi contenuta al fine di riscontrare la regolarità e completezza. La documentazione è sottoscritta su ogni foglio dai componenti della Commissione. Si procede in particolare:

- a) a verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione presente nella Busta "A" e, in caso negativo, procedere con l'esclusione del concorrente dal prosieguo della procedura;
- b) a verificare che i professionisti presentatesi in raggruppamento non abbiano presentato, nella procedura in oggetto, offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escluderli dal prosieguo.

La Commissione giudica, inappellabilmente, sulla validità dei documenti presentati dai concorrenti e, nel caso di riscontrata irregolarità sostanziale o formale, anche di uno solo dei documenti prodotti,

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

A seguito della suddetta fase, il Presidente della Commissione di gara provvede a proclamare l'elenco dei concorrenti ammessi e, separatamente, di quelli eventualmente esclusi esponendo per questi ultimi le relative motivazioni.

Successivamente, sempre in seduta pubblica, procede con l'apertura dei plichi contenenti l'Offerta tecnica di ogni concorrente (Busta "B") al fine di verificarne, in seduta pubblica, il contenuto. La documentazione dell'offerta tecnica è siglata su ogni foglio (o gruppo di fogli stabilmente collegati) da tutti i componenti della Commissione di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al comma 9 dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016.

Terminata la 1^a fase, ed esperita l'eventuale fase di soccorso istruttorio, il Presidente della Commissione di gara trasmette alla Commissione giudicatrice le offerte tecniche dei concorrenti ammessi.

➤ **2^a fase in seduta riservata.**

Nella seconda fase la Commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, procederà con l'esame della documentazione contenuta nella «BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA», precedentemente aperta in pubblico, e alla valutazione degli elaborati ivi presenti.

Procede quindi alla attribuzione dei punteggi, con le modalità e i criteri di cui alle lettere A1) e A2) dell'Art. 7 del presente disciplinare di gara e formerà una graduatoria provvisoria sulla base del punteggio attribuito ai medesimi elaborati.

In determinate fasi dell'esame la commissione giudicatrice potrebbe farsi assistere da soggetti tecnici terzi (esperti nella materia oggetto dell'appalto o esperti in materia di procedure di gara ecc.) che sono ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione.

I punteggi attribuiti a ciascuna offerta, nonché la conseguente graduatoria provvisoria, sono verbalizzati.

Terminata la seconda fase, il Presidente della Commissione giudicatrice trasmette le offerte tecniche e i verbali con le relative valutazioni e la graduatoria provvisoria alla Commissione di gara.



Il Presidente della Commissione di gara da comunicazione ai concorrenti e al pubblico, nelle forme e nei tempi di cui sopra, del luogo, dell'ora e della data della successiva seduta pubblica per l'apertura delle offerte economiche.

Se per taluni concorrenti detti recapiti non risulteranno attivi, la comunicazione relativa alla data della seduta pubblica si intenderà validamente ed efficacemente effettuata qualora venga pubblicato apposito avviso sul sito internet indicato nel bando di gara.

➤ **3^a fase in seduta pubblica.**

Nella terza fase il Presidente della Commissione di gara, in seduta pubblica, dopo aver dato lettura della citata graduatoria provvisoria, procede con l'apertura della «BUSTA "C" – OFFERTA ECONOMICA» presentata dai concorrenti ammessi alla gara, previa verifica dell'integrità delle stesse buste. Procede quindi a siglare con gli altri componenti l'offerta contenuta nella Busta "C" di ciascun concorrente.

La Commissione quindi attribuirà i punteggi secondo le formule dell'art. 7 del presente disciplinare.

Procederà successivamente alla somma di questi ultimi punteggi a quelli riferiti all'Offerta Tecnica (Busta "B") e formerà la graduatoria finale, in ordine decrescente.

Il Presidente della Commissione di gara accerta se l'offerta che ha ottenuto il maggiore punteggio e le seguenti in graduatoria abbiano conseguito un punteggio superiore alle soglie di cui al comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, ossia verifica se dette offerte abbiano conseguito contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'offerta economica pari o superiore ai quattro quinti del corrispondente punteggio massimo previsto dal bando di gara;
- un punteggio relativo alla somma dei restanti criteri, diversi dall'offerta economica, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

Nel caso in cui si verifichi tale situazione, le offerte che presentano un carattere anormalmente basso sono soggette a verifica di congruità con le procedure di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.

All'esito del procedimento di verifica, il RUP dichiara le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultano, nel loro complesso, inaffidabili e, conseguentemente procede con l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto.

Qualora il Presidente della Commissione accerti l'inesistenza di offerte il cui punteggio superi la soglia di cui al comma 3 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, procede, a seguito della formazione della graduatoria finale, con l'aggiudicazione provvisoria in favore dell'offerta risultata prima in graduatoria.

In caso di ex-equo si procede all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827, mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Nel qual caso la Commissione procederà comunque a valutare l'ammissibilità e l'idoneità della stessa, e la convenienza dell'amministrazione aggiudicatrice all'affidamento dell'incarico.

Si evidenzia espressamente che l'amministrazione aggiudicatrice non è in alcun modo vincolata a procedere all'aggiudicazione e all'affidamento qualora nessuna delle offerte presentate risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi del comma 12, dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.

Le offerte recapitate non possono essere ritirate e non è consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo all'apertura dei plichi, di prorogare la data o di non procedere all'affidamento dell'incarico senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.

La predisposizione delle offerte avviene a cura e spese di ciascun offerente. Gli offerenti non potranno



vantare nei confronti della Stazione appaltante, per nessuna ragione, rimborsi spese e/o oneri economici eventualmente sostenuti per la predisposizione dell'offerta tecnica e di quella economica.

➤ **Verifica dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara.**

Con riferimento alle verifiche dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla presente procedura negoziata, si procederà nei confronti dell'aggiudicatario (e/o del soggetto eventualmente sorteggiato per vie verifiche a campione) con la verifica dei seguenti requisiti dichiarati, con le modalità che seguono:

- iscrizione al competente Ordine Professionale: produzione di certificazione, in originale o in copia conforme, attestante l'iscrizione, in corso, al competente Ordine professionale laddove quest'ultima certificazione non possa essere richiesta direttamente dalla stazione appaltante all'Ordine;
- espletamento, negli ultimi 10 anni, di uno o più incarichi professionali di direzione dei lavori: per ogni curricula presentato in sede di offerta, il responsabile del procedimento selezionerà a campione, tra quelli dichiarati dai singoli soggetti concorrenti, da uno a tre servizi indicati nel proprio curriculum professionale che l'operatore dovrà documentare mediante la produzione di almeno uno dei documenti di seguito specificati:
- dichiarazioni dei committenti (pubblico o privato);
- provvedimenti amministrativi o contrattuali di affidamento dell'incarico;
- fatture di liquidazione,
- qualunque altro atto facente fede fino a querela di falso che possa essere ritenuto utile e sufficiente per l'acquisizione degli elementi e delle notizie già dichiarate nel curriculum professionale;

➤ **Disposizioni relative alla fase successiva all'aggiudicazione.**

La Stazione appaltante procede tempestivamente con le comunicazioni previste all'art. 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, comunica, a tutti i concorrenti che abbiano presentato offerta, l'aggiudicazione definitiva (divenuta efficace) e la data di stipula del contratto disciplinare di incarico all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato dallo stesso concorrente.

Qualora si proceda all'affidamento, l'incarico sarà conferito con atto gestionale, adottato dal RUP, sulla base dei verbali della Commissione di gara e sarà perfezionato mediante sottoscrizione dell'apposito contratto disciplinare di incarico professionale di cui allo schema dell'«ALLEGATO N. 1 – Schema del contratto disciplinare di incarico».

La determinazione di conferimento dell'incarico professionale, pur essendo immediatamente impegnativa per l'aggiudicatario, non costituisce in alcun modo accettazione dell'offerta da parte dell'Amministrazione.

L'offerta si intende accettata solo al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare di incarico da parte del soggetto affidatario e dal RUP.

La stipulazione del contratto disciplinare di incarico avverrà dopo la verifica della documentazione prevista dal precedente ART. 8 - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA. In difetto, si procederà alla revoca dell'atto di conferimento dell'incarico e a nuova aggiudicazione.

In caso di esclusione per qualsiasi motivo del professionista prescelto, l'incarico verrà affidato al secondo classificato.

Tutte le spese di contratto (bolli, imposta di registro, ecc.), qualora dovute, restano a totale carico dell'aggiudicatario.

Si rende inoltre noto che l'avvenuto affidamento dell'incarico, sarà reso pubblico mediante pubblicazione nella sezione trasparenza del profilo di committente dell'amministrazione aggiudicatrice, e comunque nelle altre forme previste dalla legge, e comunicazione ai professionisti interessati e/o contro-interessati nella procedura in oggetto.

Gli offerenti avranno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di 180 giorni dalla data della gara.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016 (ex comma 9 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006) la stipulazione del contratto disciplinare dovrà comunque avere luogo entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva all'aggiudicatario, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

ART 10 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARSI E DISPOSIZIONI DA ATTUARSI PRIMA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO DISCIPLINARE DI INCARICO.

L'aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall'avvenuta conoscenza dell'aggiudicazione definitiva:

- a) a fornire tempestivamente alla stazione appaltante tutta la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo;
- b) a depositare presso la stazione appaltante la polizza assicurativa contro i rischi dell'esecuzione e la garanzia di responsabilità civile di cui all'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) se costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata), a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l'esecuzione del lavoro;
- e) a depositare presso la Stazione appaltante le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa, come determinate ai sensi di legge, eventualmente sotto forma di importo provvisorio soggetto a conguaglio al momento della stipula;
- f) se l'aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere dalla a) alla e), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
- g) nel caso di cui alla precedente lettera f), la Stazione appaltante provvede a richiedere il risarcimento i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.

ART. 11 - ADEMPIMENTI AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NELL'APPALTO PUBBLICO

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, l'affidatario e gli eventuali sub affidatari e subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società "Poste Italiane SpA", dedicati, anche non in via esclusiva, ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative all'appalto in oggetto.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ad eccezione dei pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo pari o inferiore a 500 euro possono essere effettuate con sistemi diversi dal bonifico, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

In particolare, in relazione all'appalto in oggetto, il conto corrente dedicato dovrà essere utilizzato per:



- incassare le somme dovute dalla stazione appaltante o comunque riscosse per l'attività nell'ambito dell'appalto;

- pagare i dipendenti, i consulenti e i fornitori di beni e servizi rientranti nell'appalto;

I bonifici bancari o postali effettuati dall'intestatario del conto corrente dedicato per l'esecuzione dell'appalto devono riportare (presumibilmente nella causale), in relazione a ciascuna transazione il Codice Identificativo Gara (CIG).

Entro sette giorni dalla accensione del conto corrente dedicato, il professionista, ovvero il legale rappresentante dei soggetti interessati devono comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati a questo specifico appalto;

- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

In caso di mancata comunicazione, ovvero di comunicazioni tardive o incomplete, verrà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 3.000,00 (art. 6, comma 4, legge n. 136/2010).

La stazione appaltante procederà con la risoluzione del contratto d'appalto qualora le transazioni vengano effettuate senza avvalersi di banche o della società "Poste Italiane S.p.A." L'affidatario, il sub affidatario o il subcontraente che avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria dovrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura.

Ai sensi dell'art. 6 della legge 13 agosto 2010 n.136 l'inosservanza delle norme di cui all'art.3 della stessa legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- transazioni effettuate senza l'intervento di banche o delle Poste Italiane S.p.A.: sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% al 20% del valore della transazione stessa e risoluzione del rapporto contrattuale;

- transazioni eseguite mediante conto corrente non dedicato allo specifico appalto, ovvero senza l'impiego dello strumento del bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa;

- omessa indicazione del C.U.P. e/o del C.I.G. nel bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore della transazione stessa;

- reintegro dei conti correnti dedicati effettuata con modalità diverse dal bonifico bancario o postale: sanzione amministrativa pecuniaria dal 2% al 10% del valore di ciascun accredito;

- omessa o tardiva o incompleta comunicazione degli elementi o informativi relativi al conto corrente dedicato: sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 5.000,00;

Per quanto non specificato si rinvia alla norma di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136.

ART. 12 - CONTOVERSIE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione di Lecce - entro trenta giorni dalla data della presente lettera di invito ai concorrenti invitati a partecipare alla procedura.

Avverso il provvedimento di esclusione e/o di aggiudicazione può essere proposto ricorso al medesimo Tribunale Amministrativo entro trenta giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016.

Per la definizione di eventuali controversie che possano insorgere in merito all'interpretazione od all'esecuzione del presente bando e del contratto che seguirà e comunque connesse e conseguenti, dovranno essere espletati gli istituti previsti dalla Parte VI – Titolo I del D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora la controversia non venga composta secondo le procedure di cui al comma precedente, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente. Il Foro competente per eventuali controversie è quello di Lecce.

ART. 13 - RISERVATEZZA DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 2003, in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si informa che:

- il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara, per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
- il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 196 del 2003, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai soli fini dell'attività sopra indicata e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
- i dati possono venire a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti del seggio di gara, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
- i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
- l'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'articolo 13 del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.
- con la partecipazione l'interessato consente espressamente, senza necessità di ulteriore adempimento, al trattamento dei dati personali nei limiti e alle condizioni del presente ART. 13;

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E INFORMAZIONI INERENTI LA GARA

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura negoziata verranno inviate ad ogni partecipante esclusivamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) comunicato in sede di offerta. Pertanto, l'eventuale variazione del recapito della PEC intervenuta nel corso della procedura negoziata, deve essere comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante.

Qualora nei riguardi di uno o più concorrenti non si possa procedere alla trasmissione delle comunicazioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016, per fatto non imputabile alla stazione appaltante, farà fede la pubblicazione dei provvedimenti e/o degli avvisi pubblicati sul sito web indicato nel bando di gara.

Nardò, 5 LUGLIO 2017

Il Responsabile della SUA
(Dot. Antonio Scrimatore)

